§ 22
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 473 1)
—
Norme di attuazione dello statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di finanza locale
1975

1. 2)

2.
(1) Nella vigilanza e tutela di cui all'articolo 54, n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, si intendono compresi tutti i provvedimenti di controllo in materia di finanza locale.

3.
(1) L'imposta di soggiorno, che la regione può stabilire in virtù della competenza prevista all'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sostituisce l'imposta di cui al regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, e alla legge 4 marzo 1958, n. 174, e successive modificazioni. Fino a tale sostituzione, le percentuali stabilite dalle lettere a) e b) in favore della sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, riscosse in ciascuna provincia, vengono attribuite, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 4 marzo 1958, n. 174, alle province autonome.

(2) La competenza primaria della regione in materia di contributi di miglioria rimane ferma con riguardo all'incremento di valore degli immobili derivante da tutte le opere pubbliche degli enti pubblici compresi nell'ambito regionale nonché all'introduzione o dal potenziamento di pubblici servizi.

4.
(1) In tutti i casi in cui lo Stato presta, in base alle proprie leggi garanzia per mutui, a favore di comuni, di istituti ed enti per l'edilizia abitativa comunque sovvenzionata, gli ospedali e di altri enti, contratti con la Cassa depositi e prestiti, con la Direzione generale degli istituti di previdenza e con altri enti ed istituti di credito a ciò autorizzati, la garanzia stessa è prestata, rispetto ai suddetti enti, siti nel rispettivo territorio, dalle province di Trento e di Bolzano in luogo dello Stato.

(2) In relazione della garanzia prestata ai sensi del precedente comma, le province garanti, nel caso di mancato pagamento della parte dell'ente mutuatario alla scadenza stabilita, dietro semplice notifica della inadempienza, senza obbligo di preventiva escussione del debitore da parte dell'ente mutuante, provvederanno ad eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate dagli interessi nella misura stabilita dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, ovvero dal contratto di mutuo, rimanendo sostituite all'ente mutuante stesso in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'ente mutuatario.

(3) Restano salve le garanzie già prestate dallo Stato anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

5.
(1) La Cassa depositi e prestiti e la Direzione generale degli istituti di previdenza continuano a concedere mutui alle province di Trento e di Bolzano per spese di investimento nell'esercizio delle proprie funzioni corrispondenti a quelle delle province di diritto comune.

6. 3)
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

---

1) Pubblicato nel Suppl. Ord. alla G.U. 20 settembre 1975, n. 252.

2) L'art. 1 è stato abrogato dall'art. 21 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 268.

3) L'art. 6 è stato abrogato dall'art. 21 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 268.

© 2005 Autonome Provinz Bozen - Südtirol / Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige